



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO E NORME PROCEDURALI PER IL
RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 70 del 16.12.2009

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'attività

1. Il presente regolamento, in esecuzione delle vigenti disposizioni regionali approvate con legge regionale 21 settembre 2007, n. 19, disciplina i procedimenti amministrativi dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nel Comune di Fossalta di Piave.

2. Nel rispetto delle norme generali che disciplinano la materia, nonché delle funzioni previste dallo statuto del Comune di Fossalta di Piave il presente regolamento detta le norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi.

Articolo 2 - Definizioni

ai fini della presente regolamentazione si intende:

- a) per "superficie di somministrazione": l'area privata a disposizione dell'operatore, attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione;
- b) per "locale di somministrazione": il locale delimitato da pareti fisse continue non comunicante con altri esercizi;
- c) per "requisiti di sorvegliabilità": i requisiti stabiliti con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 n. 534.

Articolo 3 - Attività escluse

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla somministrazione effettuata in forma occasionale e gratuita, ovvero per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b) all'attività di somministrazione effettuata negli agriturismo, disciplinata dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 (nuova disciplina per l'esercizio della attività agrituristica);
- c) all'attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi, disciplinata dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 qualora svolta dal titolare dell'esercizio e limitatamente a quella effettuata in favore delle persone alloggiate e dei loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- e) alla attività di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica ad eccezione di coloro che la effettuano con strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- f) all'attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), purché non attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita. Tale attività deve seguire gli orari di apertura propri dell'esercizio cui sono annessi e non si possono distribuire bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività

1. I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stabiliti dall' articolo 4 della legge regionale al quale si fa rinvio.

Articolo 5 - Procuratore e preposto

1. Le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora il rispettivo legale rappresentante non sia in possesso dei requisiti professionali, devono designare un altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2007 e s.m.i., quale "procuratore" allo svolgimento dell'attività.

2. In caso di associazione in partecipazione, come disciplinata dall'articolo 2549 codice civile, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale è soddisfatto anche nel caso risulti in capo all'associato, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 3.

3. Qualora un'impresa sia titolare di più esercizi deve nominare per ognuno di essi un soggetto in possesso dei requisiti professionali, le cui generalità devono essere indicate nell'autorizzazione/denuncia di inizio attività o essere altrimenti comunicate al Comune.

4. Qualora venga revocato o cessi l'incarico del procuratore, l'esercente deve provvedere alla nomina del nuovo procuratore.

5. La nomina o la cessazione del procuratore devono essere comunicate al competente settore comunale a cura del legale rappresentante. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico.

6. L'indicazione del procuratore all'esercizio dell'attività e del preposto, nominati dopo il rilascio dell'autorizzazione o dopo la produzione della dichiarazione di inizio di attività è comunicata al Comune entro trenta giorni dalla nomina. Copia della comunicazione è esposta nei locali dell'esercizio unitamente all'autorizzazione o alla dichiarazione di inizio di attività.

7. Per le attività di catering e le attività di distribuzione pasti svolte nelle mense scolastiche, aziendali e nelle collettività in genere, la presenza del preposto non è necessaria essendo sufficiente per le aziende multilocalizzate la nomina di un solo preposto a livello regionale.

Articolo 6 - Tipologie degli esercizi

1. Gli atti autorizzativi rilasciati in base alla legge regionale sono formulati riportando la dicitura "somministrazione di alimenti e bevande", intendendosi comprese anche le bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

2. I titolari di autorizzazione di tipo a), b) o d) rilasciata ai sensi della previgente legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, a condizione che gli aspetti igienico-sanitari siano preventivamente conformati alle prescrizioni della vigente normativa applicabile in materia.

Articolo 7 - Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa del Comune o alla presentazione di dichiarazione di inizio attività.

2. Sono soggette ad autorizzazione amministrativa:

a) l'apertura di nuovi esercizi;

b) le autorizzazioni temporanee;

d) le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi non soggetti a programmazione.

3. E' soggetta ad autorizzazione amministrativa per pubblico esercizio l'attività di somministrazione effettuata da associazioni o circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;

b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande data la presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura di cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari quali, a -titolo esemplificativo e non esaustivo: la distribuzione di drink card, obbligatorietà della consumazione, assenza di qualsiasi attività sociale;

d) rilevante numero di persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, dal decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via;

f) rientrare nella previsione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

g) assenza dei requisiti previsti dall'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività:

a) le attività non soggette a programmazione;

b) i subingressi;

c) i trasferimenti degli esercizi nell'ambito della stessa zona;

d) la modifica dei locali compresi gli ampliamenti/riduzioni della superficie di somministrazione.

Articolo 8 - Attività accessorie

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano anche all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di una attività di pubblico spettacolo o trattenimento.

2. Le attività accessorie di cui al precedente punto 1 sono pertanto ammesse a condizione che:

- l'ingresso al locale sia libero e-gratuito;

- l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;

- nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;

- il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;

- venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

3. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 2 è necessario essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza prevista dagli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione e nel rispetto delle fasce orarie stabilite con ordinanza del Sindaco, previo parere delle associazioni di categoria e decadono nel caso di cessazione dell'attività prevalente.

Articolo 9 - Attività soggette a dichiarazione di inizio di attività

Sono soggette a dichiarazione di inizio di attività le attività di somministrazione esercitate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima è prevalente rispetto a quella di somministrazione. L'attività si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

d) al domicilio del consumatore;

e) nelle mense aziendali o interaziendali, a favore dei lavoratori dell'azienda;

f) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 235/2001;

g) in scuole, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzate.

Articolo 10 - Autorizzazioni temporanee

1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica.

2. Qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza di attività di somministrazione di prodotti alimentari al solo fine di garantire il servizio di approvvigionamento/somministrazione di prodotti alimentari ai partecipanti all'evento, l'esercizio dell'attività è subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione. Il richiedente o il procuratore appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento.

3. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante l'esercizio temporaneo dell'attività di cui al presente articolo.

4. L'attività di somministrazione può essere esercitata solo nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse.

5. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

6. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea svolto nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge.

Articolo 11 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività si riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicati e sono condizionate al permanere dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività da parte del titolare.

2. Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività hanno validità permanente.

3. La validità delle autorizzazioni temporanee è limitata alla durata della manifestazione cui sono collegate.

TITOLO II - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 12 - Obiettivi della programmazione

1. I criteri di programmazione si pongono come obiettivi:

a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo;

b) salvaguardare e riqualificare le rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei centri urbani minori;

c) promuovere e sviluppare l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

d) tutelare la salute dei cittadini con particolare riferimento al controllo dell'inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica della persona;

e) tutelare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sicurezza stradale;

f) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;

g) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione.

Articolo 13 - Zone del territorio comunale

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale non viene suddiviso in zone, viene pertanto individuata una "zona unica".

Articolo 14 - Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione esprime la disponibilità o meno del rilascio per l'apertura di nuovi esercizi.

2. Nel triennio di programmazione è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni purché l'indice di sostenibilità permanga nella fascia media.

Articolo 15 - Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività sono condizionate alle valutazioni contenute nella tabella conclusiva riportante la "matrice di programmazione.

2. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge, l'apertura di nuove attività, compresi i trasferimenti di sede di esercizi, con macchinari od impianti rumorosi, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (d.p.i.a.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del direttore generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995".

3. In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Articolo 16 - Apertura di nuovi esercizi non soggetti a programmazione

1. È rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai parametri di programmazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 9 della legge, nei seguenti casi:

a) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, nonché nei centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso;

b) in musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali (artt. 101/117 D.Lgs. 42/2004).

2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

3. Le suddette attività sono riservate ai fruitori delle strutture nelle quali sono inserite e non possono avere accesso diretto dalla pubblica via.

Articolo 17 - Attività stagionale

Il carattere di stagionalità ed il periodo di apertura sono dichiarati nella domanda dall'interessato. L'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice di programmazione.

Articolo 18 - Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati

Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nel caso in cui la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 19 - Efficacia e validità dei criteri comunali

1. I criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento. Alla scadenza del triennio la programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Articolo 20 - Procedimento per le autorizzazioni

1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune.

2. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando un termine congruo decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, la domanda è archiviata.

3. La domanda è irricevibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali. In tale caso la domanda è archiviata ed è sanabile solo con la presentazione di un'altra domanda.

4. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In tale caso il termine stabilito per la conclusione del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

5. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, l'istanza sarà archiviata.

6. In caso di esito favorevole, il Comune rilascia l'autorizzazione amministrativa e la consegna della stessa è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti igienico-sanitari attestati in base alle procedure previste dalla normativa vigente.

7. Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati al Prefetto e al Questore.

Articolo 21 - Procedimento per le dichiarazioni d'inizio attività

1. La presentazione al Comune della dichiarazione/denuncia di inizio attività abilita l'esercente, sussistendone i presupposti ed i requisiti, ad intraprendere l'attività, fatto salvo il rispetto dei termini procedurali previsto da altre disposizioni che disciplinano la materia.

2. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di ricezione della denuncia all'Ufficio Protocollo del Comune.

3. Qualora la dichiarazione non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la relativa regolarizzazione, fissando il termine per la presentazione. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, è disposta l'interruzione dell'attività.

4. La dichiarazione è irricevibile quando non è sottoscritta, non sono indicate le generalità del richiedente e quando non è indicato il possesso dei necessari requisiti morali e/o professionali. La dichiarazione in tal caso è archiviata ed è sanabile solo con la presentazione di un'altra denuncia.

5. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede a richiederli. Il termine di sessanta giorni di cui al successivo comma 6 inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

6. Il responsabile del procedimento in base alle previste procedure di controllo, verifica la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione regolare e completa anche degli eventuali documenti richiesti ai sensi del precedente comma 3.

7. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 6 dia esito negativo, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato ed è disposta l'interruzione dell'attività

nel rispetto delle procedure previste dalla legge 241/1990 e s.m.i., fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale.

8. Gli estremi delle dichiarazioni di inizio di attività formatesi sono comunicati al Prefetto ed al Questore.

Articolo 22 - Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune.

2. Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale il procedimento è concluso con un provvedimento di diniego alla variazione richiesta con conseguente sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non rispettate. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione dell'attività l'autorizzazione decade.

3. E' altresì soggetta a comunicazione la variazione del procuratore e del preposto.

Articolo 23 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità del pubblico esercizio per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all' articolo 4 della legge regionale 29/2007.

2. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la dichiarazione di inizio attività.

3. Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 2 non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare.

4. La comunicazione di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'amministrazione comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.

5. Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/2007, in caso di sub ingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 della citata legge, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita dichiarazione al comune, possono continuare l'attività del de cuius per 180 giorni dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

6. Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la dichiarazione di cui al comma 1 dimostrando il possesso dei requisiti.

7. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro 180 giorni dalla data di morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

8. Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune.

9. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda di somministrazione, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la dichiarazione di inizio attività.

10. Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.

11. Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. È fatto salvo il diritto ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede.

Articolo 24 - Reintestazione dell'autorizzazione

1. Al termine del rapporto contrattuale di gestione di un esercizio, il precedente titolare è tenuto alla presentazione di domanda per la re intestazione dell'autorizzazione, ed ha diritto ad ottenerla sempre che sia provato l'effettivo rientro in possesso dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata e che risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 29/2007. Il proprietario decade dall'autorizzazione se entro 180 giorni dalla data di cessazione della gestione non chiede l'autorizzazione o l'attività non è ancora iniziata.

2. In ogni caso, il titolare dell'autorizzazione non deve necessariamente chiederne la reintestazione ma entro 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, può provvederle ad un nuovo affidamento

3. La presentazione della domanda consente l'attivazione dell'esercizio fatti salvi gli effetti relativi ad eventuali provvedimenti interdittivi adottati in seguito all'accertamento di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione.

4. Nel caso di scioglimento consensuale anticipato del contratto di vendita o di affitto d'azienda 'con contestuale vendita/affidamento ad un terzo soggetto, l'autorizzazione sarà direttamente intestata- a quest'ultimo, fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all' articolo 4, della legge regionale 29/2007.

5. In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la pubblica amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni seguono le decisioni della competente autorità giudiziaria adita.

Articolo 25 - Modifica della superficie di somministrazione o della tipologia igienico-sanitaria dell'attività

1. L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione possono essere effettuato previa presentazione di comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e prescrizioni relative alla tipologia igienico-sanitaria per cui l'esercizio risulta autorizzato. Le tipologie igienico-sanitarie sono stabilite dalle vigenti disposizioni normative regionali. Qualora la modifica dell'attività comporti il passaggio da una tipologia igienico-sanitaria ad un'altra è necessaria la presentazione di comunicazione con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 26 - Modulistica e allegati

1. Nelle more dell'approvazione dell'apposita modulistica da parte della Regione, le domande, dichiarazioni e comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere redatte utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. L'eventuale documentazione da allegare ad ogni singola pratica è dettagliatamente specificata in calce ad ogni modulo.

TITOLO IV - ORARI E PREZZI

Articolo 27 - Orari

Gli orari di apertura sono disciplinati dal Comune mediante ordinanza nel rispetto di criteri e delle procedure stabiliti dalla Legge.

Articolo 28 - Prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita per asporto, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro, ben leggibile e visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo di vendita. Quando siano esposti più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto a unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi impresso in maniera chiara e con caratteri leggibili sono esclusi dall'applicazione del precedente punto 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne la somministrazione di alimenti e bevande: con l'esposizione di apposito listino o cartello tabella visibile anche dall'esterno dell'esercizio;

b) per quanto concerne la ristorazione: con la messa a disposizione della clientela del menù con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio;

c) In caso di effettuazione del servizio all'esterno dell'esercizio o viene esposto il listino all'esterno dei locali o viene messo a disposizione della clientela il menu.

Ai fini del presente articolo per "ristorazione" s'intende la somministrazione di alimenti con preparazione di piatti semplice o complessa.

4. Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.

TITOLO V - SOSPENSIONE E REVOCA

Articolo 29 - Sospensione volontaria dell'attività

1. Qualora la chiusura dell'esercizio si protragga per più di trenta giorni, il titolare deve darne preventiva comunicazione al Comune.

2. La sospensione dell'attività può avere una durata massima di 12 mesi, alla scadenza il titolare è tenuto a comunicare la ripresa dell'attività, salvo presentazione di domanda di proroga in caso di comprovata necessità adeguatamente giustificata.

Articolo 30 - Sospensione dell'attività per carenza dei requisiti di sorvegliabilità

1. Oltre ai casi previsti dalla normativa di pubblica sicurezza e dalle altre norme generali, il Comune può ordinare la sospensione dell'autorizzazione, e quindi, la sospensione dal diritto di esercitare l'attività, qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali prevista dal Decreto Ministeriale 564/1992 o siano violate le prescrizioni in materia di tutela.

2. La sospensione di cui al precedente punto 1. è imposta per un periodo non inferiore ad un giorno e non superiore a novanta giorni, salvo domanda di proroga in caso di comprovata necessità.

3. Decorso il termine minimo di sospensione (1 giorno) il titolare dell'esercizio, qualora dimostri di aver ripristinato i requisiti di sorvegliabilità, anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, può riprendere l'attività anche prima della scadenza del termine fissato.

4. La sospensione dell'attività è altresì disposta nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge. Parimenti la sospensione è disposta ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 32 della legge nelle misure specificatamente previste dalla stessa.

Articolo 31 - Decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività e revoca dell'autorizzazione

1. Oltre ai casi previsti dalla normativa di pubblica sicurezza e dalle altre norme generali costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione i seguenti casi:

a) qualora l'attività non venga iniziata nel termine di 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- b) qualora venga sospesa l'attività già iniziata per un periodo superiore a 365 salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- c) per la perdita dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4 della L.R.;
- d) nella fattispecie previste dai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 15 della L.R.